



**COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO**  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO**  
**DEL REGISTRO COMUNALE**  
**DELLE ASSOCIAZIONI**  
**E DEL VOLONTARIATO**

(art. 9 e segg. dello statuto comunale)

Approvato con deliberazione C.C. n. 114 del 29/11/2010.

Ripubblicato dal 23/02/2011 al 10/03/2011, in vigore dall' 11/03/2011.

Art. 1  
(Istituzione del registro delle Associazioni e del Volontariato)

E' istituito in questo Comune il "Registro Comunale delle Associazioni e del Volontariato", al fine di conoscere e valorizzare le libere forme associative favorendo il loro coinvolgimento nello sviluppo della comunità.

Il registro è distinto in 6 sezioni. Ogni associazione o gruppo è iscritto in una sezione in relazione alle finalità sociali.

Le sezioni sono:

- A. Di promozione del territorio e tutela dell'ambiente
- B. Socio-assistenziale e socio-sanitarie
- C. Culturale, attività ricreative e spettacolo
- D. Sportiva
- E. Combattentistiche e d'arma
- F. Frazione e quartieri

Ogni associazione può essere iscritta in una soltanto delle sezioni di cui al comma precedente. Nel caso di associazioni operanti in più settori, l'assegnazione sarà determinata dal dirigente o responsabile del servizio, in base all'attività prevalente indicata dall'associazione stessa.

Responsabile della tenuta del Registro è il dirigente o responsabile di servizio appositamente incaricato dal Sindaco.

Art. 2  
(Iscrizione)

L'iscrizione al Registro è disposta dal dirigente o responsabile di servizio incaricato, su domanda sottoscritta dal Presidente o coordinatore dell'Associazione o Gruppo interessato, da presentarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.

L'iscrizione al Registro ha efficacia a tempo indeterminato, salva la revisione semestrale anche d'ufficio, della persistenza dei requisiti, e salvi gli effetti della cancellazione, di cui al successivo articolo.

Art. 3  
(Cancellazione)

La cancellazione dal Registro ha luogo d'ufficio o su istanza di qualunque interessato, per il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento comunale.

E' inoltre disposta la cancellazione qualora l'associazione attui iniziative che vadano a ledere l'immagine del Comune.

Il provvedimento di cancellazione, motivato, è adottato dal dirigente o responsabile di servizio incaricato previa comunicazione della proposta alla Associazione o Gruppo interessato il quale è invitato a formulare deduzioni entro dieci giorni.

Art. 4  
(Requisiti per l'iscrizione al registro)

Per l'iscrizione al Registro, le Associazioni o Gruppi devono essere regolarmente costituiti da almeno un anno ed avere i seguenti requisiti:

- a) essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata oppure aver depositato presso

- l'Amministrazione Comunale la documentazione richiesta;
- b) avere sede in Castelfranco Veneto ed avere almeno 9 soci. Le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale possono essere iscritte qualora svolgano tramite una loro sezione attività in ambito comunale;
  - c) lo Statuto delle Associazioni deve indicare gli scopi che si prefigge, non prevedere alcun tipo di discriminazione per idee politiche, sociali, di sesso, di religione, sindacali, di censo, di razza, essere improntato al principio di democraticità e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini con criteri di ammissione ed esclusione pubblici;
  - d) gli scopi sociali non devono essere contrari alla morale, al buon costume, all'ordine pubblico, all'igiene e salute pubblica, alla sicurezza pubblica e ai principi fondanti della nostra civiltà e diritto.
  - e) non è ammesso lo scopo di lucro;
  - f) le cariche associative devono essere elettive e gratuite;
  - g) le prestazioni fornite dai soci devono essere, quando previsto dalla legge, gratuite;
  - h) presentare all'inizio di ogni anno sociale il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

Ogni modifica all'atto costitutivo e allo Statuto delle Associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al dirigente o responsabile di servizio entro tre mesi dall'avvenuta variazione.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno le associazioni devono presentare copia del bilancio approvato dichiarare la persistenza delle condizioni e requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione al registro.

#### Art. 5

(Associazioni frazionali e di quartiere)

Gli organismi di partecipazione di frazione e di quartiere (comitati frazionali e simili) oltre ai requisiti dell'art. 4 devono avere:

- a) finalità statutarie rispondenti alle esigenze della comunità rappresentata (frazione o quartiere);
- b) apertura, per statuto o regolamento, al contributo dei cittadini residenti nella frazione o quartiere, anche se non associati;
- c) un numero minimo di 30 associati.

#### Art. 6

(Modalità di iscrizione)

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto e Regolamento interno (ove esistente), ovvero documentazione attestante l'adesione ad organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale. In quest'ultimo caso i requisiti di cui al precedente art. 4 devono essere posseduti sia dalla rappresentanza locale che dall'organismo di appartenenza;
- b) fotocopia di un documento d'identità nonché numero di codice fiscale della associazione debitamente sottoscritti da chi rappresenta legalmente o di fatto l'Associazione stessa;
- c) breve relazione illustrativa della attività svolta dalla associazione o gruppo, con particolare riferimento all'ultimo anno ed ai programmi futuri;
- d) ultimo bilancio approvato con verbale di Assemblea per l'approvazione;
- e) elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali e autocertificazione del numero minimo dei soci previsti dal presente regolamento.

Le Associazioni o gruppi interessati possono avvalersi dell'opera di facilitazione di strutture di coordinamento, che liberamente esse si siano date, espressamente delegate all'adempimento delle pratiche amministrative necessarie per l'iscrizione al Registro ed il suo rinnovo.

Art. 7  
(Diritto di partecipazione)

L'iscrizione al Registro comporta l'esercizio di diritti di partecipazione e il titolo a fruire di benefici e servizi relativamente al settore di attività, secondo quanto previsto dallo Statuto del Comune e dalle disposizioni che seguono.

L'iscrizione è condizione per la partecipazione alle Consulte Comunali aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o Gruppo.

Art. 8  
(Diritto di informazione)

Sono riconosciuti ai soggetti iscritti al Registro i seguenti diritti di partecipazione:

- a) il diritto all'informazione sui provvedimenti che riguardano lo specifico dell'Associazione o del Gruppo;
- b) il diritto di presentare proposte alla Giunta comunale sulle materie inerenti gli scopi associativi.

Art. 9  
(Prerogative)

Sono riconosciute in particolare alle Associazioni iscritte, aventi scopi istituzionali coincidenti in tutto o in parte con le finalità perseguite dal Comune, le seguenti prerogative:

- a) il titolo a presentare istanza di contributo finanziario per l'attività sociale o per singole iniziative e progetti, secondo modalità previste dallo specifico regolamento comunale dei contributi;
- b) il titolo di avvalersi degli uffici comunali, in orari e giorni predeterminati, per consultazioni, copie, informazioni, presentazioni diverse d'ufficio nell'ambito dell'attività dell'associazione;
- c) il titolo per ottenere nell'ambito del settore di attività, anche al di fuori delle "finestre di cui sopra", copia degli atti comunali che riguardano o interessano le rispettive Associazioni, in esenzione da ogni costo o rimborso.

Art. 10  
(Attività e funzioni)

E' riconosciuta ai soggetti iscritti al Registro la titolarità di rapporti di convenzione e concessione comunale per l'espletamento di servizi o per il coordinamento di particolari iniziative, in tutte le fattispecie consentite dal Regolamento comunale dei contratti e con le garanzie ivi previste.

Le Associazioni e i Gruppi possono inoltre esercitare funzioni consultive nei casi e con le modalità ammesse dal Regolamento delle Consulte.

Per tutto quanto, non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio al Regolamento per la concessione dei contributi (approvato con deliberazione del C.C. n. 250/CP/54 del 24.05.1993), allo Statuto comunale, nonché alle Leggi dello Stato e della Regione in materia, nei rispettivi testi vigenti.

NORMA TRANSITORIA

Per il primo anno di attuazione del presente Regolamento la domanda deve essere presentata entro il mese di ....., e comporta l'iscrizione a decorrere dal 1° ..... dell'anno in corso.